

Edizione di martedì 15 gennaio 2019

IVA

Invio al STS: divieto integrale della fatturazione elettronica
di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per l'acquisto di prodotti riciclati e imballaggi
di **Gennaro Napolitano**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il “nuovo” regime forfettario secondo la Legge di bilancio 2019
di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Nuovi modelli 730/2019 e bonus verde
di **Luca Mambrin**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer price: la scelta di un metodo diverso deve essere motivata
di **Marco Bargagli**

IVA

Invio al STS: divieto integrale della fatturazione elettronica

di **Alessandro Bonuzzi**

L'obbligo della fatturazione elettronica, come noto in vigore dal 1° gennaio 2019, riguarda la **generalità** dei soggetti passivi Iva **stabiliti** o **residenti** in Italia.

Ciò significa che **non rientrano** nel campo di applicazione dell'obbligo le operazioni che intercorrono tra un operatore Iva residente o stabilito nel territorio dello Stato e:

- un **soggetto comunitario** o **extra-Ue** oppure
- un **soggetto identificato** in Italia o con **rappresentante** Iva italiano.

Si precisa che, comunque, le operazioni attive effettuate verso un soggetto estero possono essere fatturate in via elettronica compilando il campo "Codice Destinatario" con il **codice convenzionale** composto da sette X ("XXXXXXX"). Ciò al fine di evitare l'invio dell'**esterometro**.

Sono poi previsti degli **esoneri specifici**; trattasi:

- dei **contribuenti minimi** e **forfettari** che non hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica per le operazioni effettuate e i cui fornitori sono obbligati a rilasciare loro, previa richiesta, la copia cartacea della fattura elettronica. Va però ricordato che questi soggetti possono decidere di emettere le fatture in modalità elettronica e di ricevere quelle di acquisto attraverso il SdI. In tal caso sono assoggettati all'obbligo di **conservazione sostitutiva**;
- dei soggetti che applicano il **regime 398/1991** e che nel periodo d'imposta precedente (quindi nel 2018 ai fini della verifica dell'esonero per l'anno 2019) hanno conseguito ricavi commerciali per un importo non superiore a **65.000 euro**;
- degli **agricoltori in regime di esonero** ex [articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#). Gli acquirenti soggetti Iva sono tenuti ad emettere autofattura in formato elettronico per gli acquisiti effettuati dal piccolo agricoltore, consegnandogli la copia cartacea del documento xml.

Per l'anno 2019, non rientrano altresì nell'obbligo della fatturazione elettronica i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria**; è bene evidenziare che, a differenza dei casi sopra elencati, per questa fattispecie non vige un esonero bensì un vero e proprio **divieto**.

Al riguardo, in un primo momento, l'[articolo 10-bis D.L. 119/2018](#) aveva stabilito che "Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ... sono

esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica ..., con riferimento alle fatture i cui dati sono **inviati al Sistema tessera sanitaria**". In pratica, quindi, in base alla **prima versione** della norma, si trattava di un **esonero** che, peraltro, coinvolgeva i soggetti tenuti all'invio al STS, **esclusivamente**, per i **dati inviati**.

La Legge di Bilancio 2019 ([articolo 1, comma 53, L. 145/2018](#)) è intervenuta sulla disposizione stabilendo, invece, che *"Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ... **non possono** emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui **dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria**".*

Le modifiche apportate sono di **impatto sostanziale** poiché:

- in primo luogo, hanno tramutato l'esonero in **divieto** e,
- in secondo luogo, ne hanno **ampliato** l'ambito applicativo.

In altri termini, i soggetti obbligati all'invio al STS **non hanno la possibilità di scegliere** se emettere ugualmente la fattura elettronica per le operazioni i cui dati **vanno trasmessi**. Tale impossibilità riguarda non solo le **operazioni** i cui dati sono stati **effettivamente inviati**, ma anche quelle i cui dati avrebbero dovuto essere inviati, ma l'interessato ha espresso **l'opposizione alla trasmissione**.

Ciò che non è variato, invece, è il fatto che le operazioni interessate, prima dall'esonero e ora dal divieto, sono quelle effettuate nei confronti di **persone fisiche private**. Pertanto, vanno fatturate elettronicamente le operazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche poiché i relativi dati **non** *"sono da inviare al Sistema tessera sanitaria"*.

Si ricorda, infine, che l'**invio delle informazioni** al STS deve essere effettuato, oltre che dalle **farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate** con il SSN anche se non a contratto, dai **medici** iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato, nonché:

- dalle strutture autorizzate per l'erogazione dei **servizi sanitari** (e non accreditate al SSN);
- dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei **medicinali veterinari**;
- dagli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco (**parafarmacie**);
- dagli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di **ottico** che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- dagli iscritti agli **albi professionali** degli:
 - **psicologi**;
 - **infermieri**;
 - **ostetriche ed ostetrici**;
 - **medici veterinari**;

- **tecnici sanitari di radiologia**

I **dati** relativi alle spese mediche sostenute dai contribuenti nel 2018 devono essere inviate **entro il 31 gennaio 2019**.



AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per l'acquisto di prodotti riciclati e imballaggi

di **Gennaro Napolitano**

Tra le nuove **agevolazioni** previste dalla **Legge di bilancio 2019** figura il **credito d'imposta** in relazione alle spese sostenute per l'**acquisto** di particolari tipologie di **prodotti riciclati** e di **imballaggi** ([articolo 1, commi da 73 a 77, L. 145/2018](#)).

In particolare, a tutte le **imprese** che acquistano **prodotti** realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata** degli **imballaggi in plastica** ovvero acquistano **imballaggi biodegradabili** e **compostabili** (secondo la normativa UNI EN 13432:2002, recante “*Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione*”) o derivati dalla **raccolta differenziata** della **carta** e dell'**alluminio** è riconosciuto, per gli anni **2019** e **2020**, un **credito d'imposta** nella misura del **36%** delle spese sostenute e documentate.

Per espressa previsione normativa, la **ratio** dell'agevolazione va ravvisata nell'intento del legislatore di **incrementare** il **riciclaggio** delle **plastiche miste** e degli **scarti non pericolosi** dei **processi di produzione industriale** e della lavorazione di selezione e di **recupero** dei **rifiuti solidi urbani**, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché di **ridurre** l'**impatto ambientale** degli **imballaggi** e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Secondo quanto stabilito dai [commi 74 e 75](#) della disposizione in esame, il **credito d'imposta**:

- è riconosciuto fino a un **importo massimo annuale** di **000 euro** per **ciascun beneficiario** (nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021),
- deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta** in cui è stato **riconosciuto**,
- **non concorre** alla formazione del **reddito**,
- **non concorre** alla formazione della **base imponibile** dell'imposta regionale sulle attività produttive (**Irap**),
- **non rileva** ai fini del **rapporto** di cui agli articoli [61](#) e [109, comma 5, Tuir](#) in materia di **deducibilità** degli **interessi passivi** nonché delle **spese** e degli altri **componenti negativi** (diversi dagli interessi passivi),
- è **utilizzabile** solo in **compensazione** mediante l'utilizzo del **modello F24**, da presentare **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il **rifiuto** dell'operazione di versamento,
- è **utilizzabile** a partire dal **1° gennaio** del periodo d'imposta **successivo** a quello in cui sono stati effettuati gli **acquisti** dei prodotti ammessi all'agevolazione,
- **non è soggetto** al **limite** annuale di **250.000 euro** relativo all'utilizzo dei crediti

d'imposta da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi (limite previsto dall'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)).

Si prevede che i **fondi** occorrenti per la regolazione contabile delle **compensazioni** effettuate in sede di utilizzo del *tax credit* siano stanziati su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale "*Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio*".

Con un successivo **decreto ministeriale**, da adottare entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, saranno definiti i seguenti **aspetti applicativi**:

- i **requisiti tecnici** e le **certificazioni** idonee ad attestare la **natura ecosostenibile** dei **prodotti** e degli **imballaggi** alla luce della vigente normativa europea e nazionale
- i **criteri** e le **modalità** di **applicazione** e di **fruizione** del **credito d'imposta**, anche per garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati dal legislatore.

Per effetto dell'introduzione dell'agevolazione in esame, viene **soppressa l'autorizzazione di spesa** di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 prevista dalla Legge di bilancio 2018 ([articolo 1, comma 97, L. 205/2017](#)). Quest'ultima, infatti, aveva introdotto, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un *bonus* "analogo" a quello in parola, riconoscendo alle imprese che avessero acquistato prodotti realizzati con materiali derivati da **plastiche miste**, provenienti dalla **raccolta differenziata** degli **imballaggi in plastica** o da selezione di **rifiuti urbani residui**, un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Anche questo *tax credit* era finalizzato a incrementare il **riciclaggio** delle **plastiche miste** e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico. La definizione delle relative modalità di applicazione e di fruizione era demandata a un successivo decreto ministeriale che, però, **non è stato mai emanato**.

Il legislatore, quindi, ha riproposto il credito d'imposta estendendo il relativo ambito di applicazione anche all'acquisto di **imballaggi biodegradabili e compostabili**. Di conseguenza, il "vecchio" *tax credit* deve ritenersi implicitamente **sostituito** da quello previsto dalla **Legge di bilancio 2019** e i risparmi di spesa derivanti dalla ricordata soppressione dell'autorizzazione di spesa (che, appunto, avrebbe dovuto finanziare il bonus dello scorso anno) sono destinati alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del nuovo credito d'imposta.



ec Euroconference
CONSULTING

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il “nuovo” regime forfettario secondo la Legge di bilancio 2019

di **Angelo Ginex**

Il regime d'imposizione forfettario, previsto e disciplinato nella **L. 190/2014**, è stato profondamente modificato grazie all'intervento della **L. 145/2018** (c.d. Legge di bilancio 2019).

Appare d'uopo effettuare una breve ma esaustiva ricognizione di questo istituto, necessaria per precisare e chiarire le novità apportate dal legislatore al fine di estendere la platea dei suoi potenziali fruitori.

L'[articolo 1, commi 9–11, L. 145/2018](#), entrato in vigore a partire dall'1 gennaio 2019, ha imposto una rivisitazione dell'[articolo 1, commi 54–89, L. 190/2014](#), prevedendo specificatamente che:

- vi sia un'**unica soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario, equivalente ad euro 65.000**, con contestuale **abrogazione** dei requisiti attinenti al sostenimento di spese attinenti a lavoro **dipendente** e a beni **strumentali**;
- il calcolo del requisito summenzionato, nell'ipotesi in cui l'inizio dell'attività avvenga nel corso dell'anno d'imposta, venga effettuato mediante il **ragguaglio ad anno**;
- ai fini del controllo circa la sussistenza del requisito sopra indicato, i componenti positivi del reddito da **adeguamento agli ISA** (c.d. indici sintetici di affidabilità) di cui all'[articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017](#) risultino irrilevanti;
- per quanto concerne l'**esercizio simultaneo di attività con codice ATECO diverso**, la soglia di accesso al regime sia determinata **sommando** i compensi ed i ricavi ad esse inerenti;
- siano **esclusi** dall'ambito di applicabilità di tale istituto sia gli **esercenti attività d'impresa, arti o professioni** che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'[articolo 5 Tuir](#), ovvero che **controllano** direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte, sia le **persone fisiche** la cui **attività sia esercitata prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- sia **eliminata la causa ostativa** prevista nella previgente formulazione del **comma 57 lettera d-bis**, il quale escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfettario chiunque avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro

dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.

Oltre a queste innovazioni e alle opportune riformulazioni letterali dovute all'eliminazione dei previgenti requisiti di accesso, la citata Legge di bilancio ha previsto sia l'abrogazione del primo periodo dell'[articolo 1, comma 73, L. 190/2014](#), attinente all'esclusione dell'applicabilità degli studi di settore ai soggetti aderenti al regime forfettario (accertamento espunto dall'ordinamento e sostituito dai c.d. ISA), sia il coordinamento dei [commi 87 e 65 dell'articolo 1 L. 190/2014](#), estendendo, a favore dei soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si sono avvalsi dei vantaggi fiscali di cui agli [articoli 13 L. 388/2000](#) o [27 D.L. 98/2011](#), la possibilità di applicare il regime di cui all'[articolo 1, comma 65, L. 190/2014](#) fino al compimento del quinquennio (precedentemente triennio) agevolato.

È opportuno notare che, per tutto quanto non espressamente modificato dalla Legge di bilancio, si applicano ancora le disposizioni ricomprese nell'[articolo 1, commi 56-75, L. 190/2014](#).

In sostanza, **la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l'esclusione dall'Iva, le semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del regime forfettario è rimasta inalterata.**

Un'ulteriore ed importante novità riguarda il c.d. **regime "super-forfettario"**, inaugurato con la citata Legge di bilancio 2019, precisamente nell'**articolo 1, commi 17-22**.

Questa misura agevolativa, infatti, permetterà agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi che **abbiano superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro** per quanto concerne ricavi o compensi, di applicare **un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap avente un'aliquota pari al 20%**. Tale regime entrerà in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2020 e prenderà in considerazione i ricavi ed i compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello per il quale si presenterà la dichiarazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Nuovi modelli 730/2019 e bonus verde

di Luca Mambrin

L'Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet le [bozze del modello](#) e delle [istruzioni](#) del 730/2019: tra le principali **novità** troviamo la nuova detrazione "**bonus verde**", introdotta dalla **Legge di bilancio 2018** e prorogata, fino al 31.12.2019, dalla **Legge di bilancio 2019**.

In particolare l'[articolo 1, comma 12, L. 205/2017](#) prevede la possibilità di detrarre, nella misura del **36%** e **nel limite massimo di euro 5.000**, le spese sostenute per

1. la "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
2. la **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**.

Tra le spese che possono beneficiare della detrazione sono comprese anche quelle di **progettazione** e **manutenzione** connesse all'esecuzione di tali interventi.

Nell'ambito delle tipologie di interventi l'Agenzia delle entrate ha chiarito sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento **relativo all'intero giardino o area interessata**, consistente nella **sistemazione a verde ex novo** o nel radicale **rinnovamento dell'esistente**. Pertanto, anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile a condizione che **faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali**.

Inoltre è stato precisato che **non possono essere ammesse alla detrazione** le spese sostenute per la manutenzione annuale dei giardini preesistenti, in considerazione del fatto che "*le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili solo se connesse agli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti*".

Ai sensi del citato [comma 12](#) l'agevolazione in esame consiste in una **detrazione ai fini Irpef**; non spetta quindi ai soggetti Ires. Possono quindi fruire della detrazione coloro che **possiedono** l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in base a un **titolo di proprietà** (compresa la nuda proprietà) o in base ad un **diritto reale di godimento**, quale l'uso, l'usufrutto, l'abitazione o il diritto di superficie.

Parimenti possono beneficiare della detrazione, anche coloro che **detengono** l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un **contratto di locazione o di comodato**. La detrazione spetta ai soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.

Data l'analogia tra il [comma 12](#) e l'[articolo 16-bis Tuir](#) che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si ritiene che tra i **soggetti beneficiari** della detrazione possono essere ricompresi anche gli **imprenditori individuali**, le **società semplici** e le **società di persone**; se l'intervento è realizzato su unità immobiliari residenziali adibite **promiscuamente** all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la **detrazione spettante è ridotta al 50%**.

L'agevolazione viene riconosciuta per interventi su **edifici esistenti** e non risultano quindi agevolabili le spese sostenute per interventi su aree scoperte di immobili in costruzione; inoltre la detrazione setta anche per le spese sostenute per interventi effettuati **sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali** di cui agli [articoli 1117 e 1117-bis cod. civ.](#)

La detrazione, nella misura del **36%**, è fruibile fino ad un **ammontare complessivo delle spese sostenute** non superiore a **5.000 euro per unità immobiliare** e deve essere ripartita in **10 quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Conseguentemente, la **detrazione Irpef massima ottenibile** sarà pari a **1.800 euro** da ripartire in **dieci rate annuali di pari importo** (ossia 180 euro all'anno).

Per gli interventi effettuati su **parti comuni condominiali** la detrazione spetta fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo: in tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel **limite della quota a lui imputabile**, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta a condizione che i **pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni**: sul punto l'Agenzia ha chiarito che i pagamenti possano essere effettuati a mezzo di **assegni bancari, postali o circolari** non trasferibili o con modalità informatizzate quali, ad esempio, **carte di credito, bancomat e bonifici**.

Si precisa poi che trovano applicazione, anche per il **bonus verde**, le disposizioni contenute nell'[articolo 16-bis, commi 6 e 8, Tuir](#), pertanto:

- la **detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo** ai sensi del **Lgs. 42/2004 ridotte nella misura del 50%**;
- in caso di **vendita** dell'unità immobiliare sulla quale è stato realizzato l'intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è **trasferita** per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'**acquirente** persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'**erede** che conservi la **detenzione materiale e diretta del bene**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: ANALISI GENERALI E PROFILI OPERATIVI PER LE IMPRESE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer price: la scelta di un metodo diverso deve essere motivata

di **Marco Bargagli**

La normativa conosciuta come “*transfer pricing*” rappresenta da sempre una **tematica di grande attualità**, connotata da indubbi profili di **complessità** considerato che, per **stessa ammissione dell'Ocse**, la **determinazione dei prezzi di trasferimento non è una scienza esatta**, ma richiede un'attenta **valutazione** da parte **dell'Amministrazione fiscale e del contribuente** (cfr. Linee guida Ocse, versione luglio 2017, capitolo I, il principio di libera concorrenza, Par. 1.13).

La **congruità dei valori** praticati nelle cessioni di beni e/o servizi avvenute tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale deve essere valutata nel rispetto del **principio di libera concorrenza** (c.d. *arm's length principle*), **sancito dall'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione**, in base al quale il **prezzo stabilito** nelle transazioni commerciali intercorse tra **imprese associate** deve corrispondere al prezzo **che sarebbe stato convenuto** tra imprese indipendenti per **transazioni identiche o similari** sul libero mercato.

Tale **principio cardine** è stato recepito anche dalla **normativa domestica** e, in particolare, dall'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) il quale prevede che: “***I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.***”

Con particolare riferimento al **metodo da adottare**, le **nuove linee guida sui prezzi di trasferimento infragruppo** diramate nel **mese di luglio 2017**, hanno confermato che non esiste più una **rigida gerarchia tra i vari metodi**, ma occorre utilizzare il **metodo ritenuto più appropriato** alle **circostanze del caso** (c.d. M.A.M. “*Most Appropriate Method*”).

In merito, come **previsto dalla prassi internazionale**:

- la **selezione di un metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento** si pone sempre l'obiettivo di **trovare quello più appropriato al caso particolare**, ragion per cui

nel predetto **processo di selezione** andranno presi in considerazione i **rispettivi vantaggi e svantaggi dei metodi riconosciuti dall'OCSE**;

- i **metodi tradizionali basati sulla transazione** sono considerati lo **strumento più diretto** per stabilire se le **condizioni nelle relazioni commerciali e finanziarie** fra imprese associate **siano fondate sul principio di libera concorrenza**;
- esistono situazioni in cui i **metodi basati sull'utile delle transazioni** sono **considerati più appropriati rispetto ai metodi tradizionali basati sulla transazione**: in particolare, nei casi in cui ognuna delle parti associate **apporti contributi unici e di rilevante valore alla transazione** o qualora le parti associate **svolgano attività altamente integrate**, il **metodo di ripartizione dell'utile** risulta **più appropriato** rispetto a un metodo unilaterale.

La **CTR Lombardia**, sezione 2, con la **sentenza n. 1648/2018 del 12.04.2018**, si è espressa in merito alla **metodologia** utilizzata per **valutare la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo**, confermando che l'Amministrazione finanziaria deve **fornire idonea motivazione**, nella particolare ipotesi in cui decida di adottare un **metodo TP** differente rispetto a quello prescelto da parte del contribuente.

Nei fatti in causa la società sosteneva che, per **valutare il valore dei prezzi praticati**, il metodo da preferire era il **confronto del prezzo (c.d. CUP)**, in quanto **"sostenuto da maggior documentazione"**.

Di contro, l'Agenzia delle entrate:

- ribadiva che i prezzi di trasferimento applicati dal contribuente **violavano la normativa sul transfer pricing** confermando che, **sebbene il metodo CUP dovesse essere quello preferenziale**, nella specie esso era **praticamente inapplicabile**, *"per i limiti connessi alla difficoltà di reperire transazioni tra parti indipendenti sufficientemente comparabili direttamente in termini di prezzi praticati a quelli imposte tra imprese associate, specialmente in assenza di potenziali confronti interni"*;
- riteneva di avere scelto la **metodologia corretta** – ossia **quella riferita al TNMM** – che, a differenza del metodo CUP, **non richiede che le transazioni siano del tutto sovrapponibili**; infatti, nonostante il CUP sia considerato **il metodo comparabile più diretto ed affidabile**, è importante che non vi siano **differenze significative tra le operazioni comparate**.

Ciò posto, in linea con le **argomentazioni già espresse in primo grado**, il giudice regionale ha accolto il ricorso del contribuente, confermando l'applicazione del metodo tradizionale del confronto del prezzo (CUP – *Comparable Uncontrolled Price Method*), del quale **non è stata adeguatamente motivata l'impossibilità di applicazione a beneficio del metodo reddituale TNMM** (*Transactional Net Margin Method*).



ec Euroconference
CONSULTING

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)